



REGIONE CALABRIA

PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE e FARMACOSORVEGLIANZA 2022

INDICAZIONI OPERATIVE

Il Piano Nazionale PNBA 2022 diffuso con nota del Ministero della Salute 00030114 -22/12/2021-DGSAF-MDS-P e il Piano Nazionale Farmacosorveglianza -indicazioni operative per l'anno 2022 inoltrato con nota 000283003/02/2022-DGSAF-MDS-P (che fanno seguito al precedente P.N. di Benessere Animale e Farmacosorveglianza anno 2022 di cui alla nota 0002830 -03/02/2022-DGSAF -MDS-P), si inseriscono a pieno diritto nell'ottica *One Health*, modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, sviluppandosi dunque alla luce della necessità di un approccio multidisciplinare che tiene conto della sorveglianza sul consumo degli antimicrobici e dei relativi residui negli alimenti, delle nuove misure per la prevenzione delle malattie infettive e zoonotiche (Regolamento (UE) 429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016) e dell'applicazione di norme di biosicurezza e di *animal welfare* negli allevamenti. In questo contesto le diverse componenti della pratica Veterinaria, il Libero Professionista Aziendale ed il Veterinario Ufficiale, intersecano la loro attività con lo scopo di assicurare una produzione sanitarmente ineccepibile tutelando nel contempo il benessere animale.

Il contrasto alla resistenza agli antimicrobici (da cui il Piano di Monitoraggio Armonizzato AMR Decisione (UE), 2020/1729 da un lato, e il Sistema Informatizzato Nazionale per la Farmacosorveglianza dall'altro, hanno determinato una modifica sostanziale del precedente Piano. Il nuovo PNBA e di Farmacosorveglianza a partire da 2020 si struttura dunque su un sistema di categorizzazione degli allevamenti secondo una valutazione del rischio che coniuga il rispetto delle disposizioni in materia di benessere con i dati relativi alla prescrizione e al consumo di antimicrobici e mangimi medicati negli animali da reddito. Il tutto viene reso più agevole dalle verifiche effettuate tramite il nuovo sistema informatizzato di gestione della ricetta elettronica Veterinaria-REV (Legge 167 del 20 novembre 2017).

La Direzione Generale del Farmaco, in collaborazione con l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna e con il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, ha provveduto alla realizzazione di un sistema di categorizzazione degli allevamenti basato sulla valutazione del rischio in relazione all'uso e consumo degli antimicrobici e mangimi medicati contenenti antimicrobici, in accordo con i dati rilevati mediante ricetta elettronica e alla verifica della corretta applicazione della normativa sull'utilizzo dei medicinali negli animali produttori di alimenti. Tale sistema, inoltre, si basa sull'ottemperanza alle

disposizioni in materia di protezione degli animali allevati per le loro produzioni, di farmacosorveglianza e

dei mangimi medicati, il cui elenco, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è riportato nell'allegato 1. Tali informazioni saranno raccolte mediante la compilazione completa e puntuale di specifiche checklist per i controlli ufficiali, la cui valutazione consentirà di attribuire un punteggio a ciascun allevamento, consultabile sul sito Vetinfo/ClassyFarm (www.vetinfo.it).

Per il settore della farmacovigilanza, invece, il calcolo dell'uso e consumo degli antimicrobici e dei mangimi medicati contenenti antimicrobici è al momento riferibile alle specie/categorie maggiori produttori di alimenti suini, bovini ed avicoli così come da indicazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Sempre nel corso del 2021, sono inserite nel sistema le DDD (Defined Daily Dose) anche per altre specie, così da integrare progressivamente i criteri di categorizzazione e permettere, di pianificare i controlli ufficiali, in base al rischio. In relazione a quanto esposto, l'elaborazione dei dati prima menzionati, unitamente alle informazioni anagrafiche presenti nella Banca Dati Nazionale (relative ad esempio alla consistenza) presenti al 31 ottobre 2020, hanno consentito la categorizzazione degli allevamenti, in relazione al rischio con l'obiettivo di indirizzare i controlli ufficiali nell'ambito dei Piani Nazionali.

Pertanto, alla luce dei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF, si ritiene necessario fornire indicazioni per una riorganizzazione graduale delle modalità di pianificazione dei controlli ufficiali. Ciò anche al fine di conseguire risultati coerenti superando le criticità emerse circa le modalità di rendicontazione e per garantire un'applicazione uniforme dei criteri di controllo su tutto il territorio nazionale.

Sono state apportate modifiche agli obiettivi dei controlli definiti dal PNBA e dalle Linee guida ministeriali sulla farmacovigilanza basate sui principi della categorizzazione degli allevamenti attraverso la valutazione del rischio e sull'applicazione dei nuovi metodi di rilevazione.

1. Popolazione controllabile

Per la programmazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale e di farmacovigilanza negli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, per l'anno 2021, si farà riferimento al patrimonio zootecnico al 31 ottobre 2020 e alle popolazioni controllabili definite dal PNBA, come riportate nel sistema informativo Vetinfo/Statistiche /Controlli - benessere animale.

Criteri per la categorizzazione degli allevamenti

2. Per quanto riguarda la selezione degli allevamenti, le Regioni e le P.A. garantiranno che i Servizi veterinari svolgano le attività individuando gli allevamenti da inserire nei piani di controllo annuali selezionandoli in base alla loro categoria di rischio di appartenenza. Tale categorizzazione dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto segue:
 - a) Criteri specifici per benessere animale limitatamente ai suini: punteggio ottenuto con la valutazione in autocontrollo, mancata valutazione del rischio relativa alla morsicatura della coda (svezzamenti e ingrassi valutazione dell'anno precedente), o mancato inserimento della valutazione in *ClassyFarm* (svezzamenti e ingrassi valutazione sull'anno precedente), allevamento di suini a coda integra o meno.
 - b) Criteri comuni ai diversi piani (suini, bovini e avicoli): mortalità, non conformità rilevate ai controlli ufficiali (prescrizioni e/o sanzioni nell'anno 2021), consistenza, modalità di allevamento e orientamento produttivo, segnalazioni (es. da altre autorità competenti, macello, ecc.) o criticità note a livello locale (rischio mirato), tempo trascorso dall'ultimo controllo (applicazione del criterio di rotazione) ed ogni ulteriore elemento di rischio valutato dall'Autorità Competente.

Tra i parametri comuni da poter considerare, a titolo di esempio e senza ordine di importanza, si riportano i seguenti elementi:

- segnalazioni da fonti certe come previsti dal comma 1 lettera d) dell'art. 9 del Regolamento (UE) 625/2017;
- accertamenti *ante e post mortem* eseguiti al mattatoio; dati relativi all'anagrafe degli animali con riferimento al numero degli animali introdotti e a quelli in uscita o deceduti (informazioni rilevabili dalla Banca dati nazionale);
- valutazione della significatività del numero di carcasse inviate al trattamento negli impianti di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 definiti nell'art.8 del Regolamento (UE) 1069/2009;
- segnalazioni inerenti il Piano nazionale residui;

- l'esito del controllo per la Condizionalità, considerando la gravità della non conformità, la sua permanenza e ricorrenza;
- il numero di animali deceduti durante il trasporto o riscontrati inadatti a tale scopo; le aziende non controllate da più di 2 anni;
- i risultati ottenuti dalle valutazioni degli indicatori rilevabili direttamente dall'animale in considerazione della gravità delle lesioni, del numero degli animali interessati e della persistenza della situazione nei controlli successivi.

3. Controlli Condizionalità

Si ricorda che nell'effettuare la selezione del campione dovrà tenersi conto anche degli obblighi di condizionalità che prevedono che venga sottoposto a controllo per i CGO 4, 5,6, 9, 11, 12 e 13 un campione pari all '**1%** degli allevamenti che hanno fatto domanda di premio nell'anno in corso.

Per quanto riguarda i CGO 7 e 8 il campione dovrà essere pari al **3 %** dei Codici Unici delle Aziende Agricole (CUAA) che hanno fatto domanda di premio nell'anno in corso.

L'elenco degli allevamenti che hanno fatto domanda di premio è consultabile accedendo al sito www.vetinfo.it, applicativo CONTROLLI > PREPARAZIONE INTERVENTO > STAMPA PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE DA CONTROLLARE.

Appare ovvio che i due campioni dovranno integrarsi in maniera tale che nel campione complessivo selezionato sulla base del rischio sia ricompreso anche il campione di condizionalità.

Si ricorda, da ultimo, che nel campione di condizionalità per i CGO 4,5,6,9,11,12 e 13 deve essere considerato anche un **20-25%** estratto casualmente.

4. Rendicontazione delle check list nel sistema Vetinfo

I dati raccolti nel 2021 per le altre specie (check list farmacovigilanza e check list benessere animale ufficiali) ed inserite in VETINFO /CLASSYFARM nelle apposite Sezioni potranno essere utilizzati per una categorizzazione degli allevamenti nel 2022. Inoltre nel 2021 per il consumo di farmaco sono state inserite nel sistema le DDD anche di altre specie che integreranno progressivamente i criteri di categorizzazione degli allevamenti delle altre specie. Inoltre, nel corso dell'anno 2021 è stato completato il percorso delle autovalutazioni per il benessere animale negli allevamenti suini da riproduzione e negli allevamenti bovini , con l'inserimento dei risultati in ClassyFarm. A partire dal 2022 sarà pertanto possibile pianificare i sopralluoghi anche in altri allevamenti, oltre a quelli suini, utilizzando la categorizzazione degli allevamenti sulla base della valutazione del rischio.

5. Farmacosorveglianza

Per la programmazione 2022, relativamente alla specie suina, bovina e avicola sarà possibile consultare, monitorare e scaricare da ClassyFarm i dati relativi alla categorizzazione degli allevamenti sulla base del livello di rischio legato al consumo di antimicrobici espresso in DDD (Defined Daily Dose) totali e DDD degli antibiotici ritenuti di importanza critica per l'uomo.

Inoltre, nel corso del 2022, il sistema ClassyFarm è implementato da apposite funzioni che permetteranno la registrazione dei controlli ufficiali eseguiti dai Servizi Veterinari Locali al fine di indirizzare i controlli.

Si ribadisce che per tutte le specie animali, compresi i suini, la presenza di autorizzazione alla tenuta delle scorte di medicinali veterinari rappresenta un criterio di rischio elevato per il settore della farmacovigilanza. Pertanto, tutti gli allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 6 aprile 2006,

n. 193 e s.m.i. che non siano già selezionati in base ad altri criteri, dovranno essere inseriti nella popolazione di controllo annuale per la farmacovigilanza, in aggiunta a quelli specificati nelle tabelle di cui all'allegato 2.

In tutte le estrazioni a carattere discrezionale si dovrà tenere conto della distribuzione degli allevamenti nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

6. Accesso al Sistema ClassyFarm e formazione

Per quanto riguarda la visualizzazione del Sistema, l'accesso sarà disponibile in Vetinfo "sezione ClassyFarm-cruscotti-CF Rischio Categorizzazione delle aziende".

Sarà compito delle Regioni e delle P.A. coordinare le richieste di accesso a ClassyFarm da parte dei Servizi Veterinari. Al fine di meglio organizzare tali accessi e di rendere disponibile il Sistema, i referenti regionali nomineranno:

1. Referente/i ClassyFarm che verranno formati sul Sistema informatizzato e che parteciperanno ad incontri periodici organizzati dal Ministero nei quali verranno affrontate tutte le criticità rilevate in avvio

di applicazione e si predisporranno i miglioramenti, assicurando nei prossimi anni la piena efficienza.

2. I formatori dei Servizi Veterinari Locali in materia di benessere, biosicurezza e farmaco, dopo aver partecipato a loro volta ad un corso di formazione specifico tenuto in collaborazione con il Centro di riferimento, provvederanno, ad organizzare corsi a cascata per i veterinari dei servizi sanitari locali. L'elenco aggiornato del personale formato dovrà essere inviato alle regioni e per conoscenza al Centro di Riferimento per la Formazione di IZSLER (formazione@izsler.it)

Inoltre i referenti regionali invieranno a info@classyfarm .it l'elenco dei veterinari dei servizi sanitari locali territoriali da abilitare all'inserimento in ClassyFarm delle check list di farmacosorveglianza e di biosicurezza, direttamente.

Nel corso del 2022 la DGSAF effettuerà sopralluoghi nelle diverse Regioni e P.A. al fine di verificare sia il corretto adempimento di quanto previsto dal Piano che la completa applicazione sul territorio nazionale dei sistemi di valutazione del rischio benessere biosicurezza e farmaco.

Allegato 1

Normativa di riferimento

Il presente documento riporta un elenco indicativo e non esaustivo della normativa base di riferimento per i settori del benessere animale e del medicinale veterinario. Per un quadro normativo completo, si rimanda alle aree tematiche del Portale del Ministero della Salute:

- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne [...]
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio [...];
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione, della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

BENESSERE ANIMALESUINI

Per quanto riguarda i suini, è necessario focalizzare l'attenzione su questa tipologia di allevamento, fino al completamento del Piano per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs.

122 /201. Pertanto dovrà essere garantita la verifica:

- Del **35%** degli allevamenti con più di 6 scrofe o di 40 grassi; di questi il 60 % dovrà essere scelto sulla base della categorizzazione del rischio (partendo dagli allevamenti a rischio maggiore e scendendo fino a raggiungere il target stabilito - vedere: cruscotto classyfarm - rischio programmazione anno 2021 / tabella ASP e tabella allevamenti) e il 5 % sulla base di un criterio discrezionale.
- Dell' **1%** degli allevamenti fino a 6 scrofe o 40 grassi, non inseriti nella popolazione controllabile, scelti con criterio discrezionale.

La categorizzazione sulla base del rischio degli allevamenti suini, valutata secondo i criteri prima citati è disponibile nel sistema informativo Vetinfo, sezione ClassyFarm (categorizzazione delle aziende) e servirà da supporto per la selezione degli allevamenti assegnati. Nella medesima sezione sarà possibile visualizzare lo stato di avanzamento dei controlli nel corso dell'anno. Considerata la differente distribuzione della popolazione suinicola a livello nazionale, che potrebbe penalizzare le realtà produttive caratterizzate da allevamenti di piccole dimensioni, le Regioni o P.A. che detengono un patrimonio suinicolo inferiore ai 200. 000 capi, dovranno svolgere la suddetta attività in modo da coprire anche il **10%** degli allevamenti con almeno **50 capi**. Nel caso in cui un allevamento selezionato sia stato chiuso si provvederà a controllare l'allevamento successivo rispetto alla graduazione del rischio.

Gli allevamenti di nuova apertura, invece, devono essere tutti soggetti a controllo e non sono annoverati nel numero degli allevamenti indicati nelle Tabelle corrispondenti. In tutte le selezioni secondo criteri discrezionali si deve tenere conto della distribuzione degli allevamenti nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

Tabella 1 suini

ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (esclusi i familiari ≤ 4 capi)	Numero di Allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Consistenza patrimonio suinicolo: animali >200.000 = # <200.000 = /	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:		Totale Controlli in loco	Popolazione da sottoporre a controllo da remoto:
				allevamenti ≥40 capi/ 6 scrofe + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni totali di almeno 80 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di grandi dimensioni) 35% degli allevamenti da controllare di grandi dimensioni, *§ 10% per le regioni con MENO di 200.000 animali e più di 350 allevamenti di grandi dimensioni e 350 di piccole dimensioni					allevamenti <40 capi/6 scrofe + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni TOTALI di almeno 10 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di piccole dimensioni)			20 % della popolazione degli allevamenti di grandi dimensioni
				Rischio 60 %	Regionale 35%	Casuale 5 %	Totale		1% degli allevamenti da controllare di piccole dimensioni, *§ 0,1% per le regioni con meno di 200.000 animali e più di 350 allevamenti di grandi dimensioni e 350 di piccole dimensioni		NOTA**	
U105	23	11	/	3	1	0	4	12	1	5	3	
U108	25	11	/	3	1	0	4	14	1	5	3	
U181	284	97	/	20	12	2	34	187	2	36	20	
U207	49	25	/	6	3	0	9	24	1	10	5	
U211	180	60	/	13	7	1	21	120	2	23	12	
			Regioni	Controllabili	Non intensivi							

Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo		standard	35%	1,00%						
		*§	10%	0,10%						

Per il Settore BOVINO:

VITELLI

La Tabella mostra la numerosità minima dei controlli ufficiali in tale categoria animale, calcolata sulla base delle informazioni estrarre dalla BDN, alla data del 31 ottobre 2020

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:			
			allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente			
			25% degli allevamenti aperti da controllare sulla popolazione			
			Categorizzazione rischio 60%	del Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	0	0	0	0	0
CALABRIA	U108	0	0	0	0	0
CALABRIA	U181	1	1	0	0	1
CALABRIA	U207	0	0	0	0	0
CALABRIA	U211	2	1	0	0	1
				Controllabili		
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	25%		

Tabella 2
Vitelli a carne bianche

tabella 2.1 Vitelli altre tipologie

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.20 (esclusi i familiari ≤ 4 capi e/o ≤ 2 vitelli)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:	Totale Controlli	
				allevamenti con consistenza > 50 capi e con almeno 6 vitelli al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)					allevamenti con consistenza tra 5 e 50 e con almeno 3 vitelli al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di piccole dimensioni)		
				15% degli allevamenti di grandi dimensioni					1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare		
				Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale				
CALABRIA	U105	216	65	7	3	0	10	151	2	12	
CALABRIA	U108	117	19	2	1	0	3	98	1	4	
CALABRIA	U181	686	167	16	9	1	26	519	6	32	
CALABRIA	U207	118	33	3	2	0	5	85	1	6	
CALABRIA	U211	153	17	2	1	0	3	136	2	5	
						Controllabili	Non intensivi				
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo				Regioni		15%	1,00%				

tabella 2.2 Annutoli

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- annutoli)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:	Totale Controlli	
				allevamenti con consistenza > 50 capi e con almeno 6 annutoli al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)					allevamenti con consistenza tra 5 e 50 e con almeno 3 annutoli al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di piccole dimensioni)		
				15% degli allevamenti di grandi dimensioni					1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare		
				Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale				
CALABRIA	U105	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
CALABRIA	U108	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
CALABRIA	U181	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
CALABRIA	U207	1	1	1	0	0	1	0	0	1	
CALABRIA	U211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Controllabili	Non intensivi				
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo				Regioni		15%	1,00%				

tabella 2.3 Bovini

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (esclusi i familiari ≤ 4 capi)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:	Totale Controlli	
				allevamenti con consistenza ≥ 50 capi al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)					allevamenti di piccole dimensioni al 31.10 dell'anno precedente		
				15% degli allevamenti di grandi dimensioni					1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare		
				Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale				

CALABRIA	U105	570	112	10	6	1	17	458	5	22
CALABRIA	U108	443	32	3	2	0	5	411	5	10
CALABRIA	U181	1588	255	24	13	2	39	1333	14	53
CALABRIA	U207	345	57	6	3	0	9	288	3	12
CALABRIA	U211	894	43	5	2	0	7	851	9	16
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo								Controllabili	Non intensivi	
					Regioni			15%	1,00%	

tabella 2.4 Bufali

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (esclusi i familiari ≤ 4 capi)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti di piccole dimensioni al 31.10 dell'anno precedente 1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare	Totale Controlli
				allevamenti con consistenza ≥ 50 capi al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)						
				15% degli allevamenti di grandi dimensioni						
Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale							
CALABRIA	U105	1	1	1	0	0	1	0	0	1
CALABRIA	U108	1	0	0	0	0	0	1	1	1
CALABRIA	U181	1	1	1	0	0	1	0	0	1
CALABRIA	U207	4	1	1	0	0	1	3	1	2
CALABRIA	U211	2	0	0	0	0	0	2	1	1
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo								Controllabili	Non intensivi	
					Regioni			15%	1,00%	

SETTORE AVICOLO

Per il settore avicolo, i criteri definiti dal PNBA prevedono una programmazione minima annua dei controlli ufficiali in:

10% di tutti gli allevamenti di galline ovaiole;

10% degli allevamenti polli da carne (broiler) con un numero di capi superiore a 500.

Le Tabelle 3 e 4 mostrano la numerosità minima dei controlli ufficiali in tale categoria animale, calcolata sulla base delle informazioni estratte dalla BDN, alla data del 31 ottobre 2021.

Lo 0,3% di controlli discrezionali negli allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne - con capi inferiori ai criteri di cui sopra - non consente di fornire un numero minimo di controlli ufficiali in tali tipologie di allevamento che, sebbene caratterizzate da elementi di rischio meno rilevanti, non possono essere escluse da una attività di verifica che deve essere gestita, per gli aspetti inerenti il medicinale veterinario, come un'attività Extra nella fase di programmazione

Tabella 3 ovaiole

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- [REDACTED]	(Allevamenti di grandi dimensioni) 10% degli allevamenti di grandi dimensioni			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	7	1	0	0	1
CALABRIA	U108	6	1	0	0	1
CALABRIA	U181	15	1	1	0	2
CALABRIA	U207	5	1	0	0	1
CALABRIA	U211	5	1	0	0	1
*** Per dettaglio attività/unità produttiva						
				Controllabili		
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	10%		

Tabella 4 broiler

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21 [REDACTED] capi)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente con consistenza ≥ 500 capi (Allevamenti di grandi dimensioni) 10% degli allevamenti di grandi dimensioni			
			Categorizzazione rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	4	1	0	0	1
CALABRIA	U108	0	0	0	0	0
CALABRIA	U181	1	1	0	0	1
CALABRIA	U207	2	1	0	0	1
CALABRIA	U211	1	1	0	0	1
*** Per dettaglio attività/unità produttiva						
				Controllabili		

Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	10%	
---	--	--	---------	-----	--

Tabella 5 altri avicoli

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21 (numero di allevamenti*** ≥250 capi)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:			
			allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente con consistenza ≥ 250 capi (Allevamenti di grandi dimensioni)			
			10% degli allevamenti di grandi dimensioni aperti			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casual e 5%	Totale Contro
CALABRIA	U105	15	1	1	0	2
CALABRIA	U108	3	1	0	0	1
CALABRIA	U181	16	1	1	0	2
CALABRIA	U207	2	1	0	0	1
CALABRIA	U211	4	1	0	0	1
*** Per dettaglio attività/unità produttiva						
Controllabili						
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	10%		

9

ALTRE SPECIE

Per altre specie sono da intendersi tutte quelle previste dal PNBA degli anni precedenti.

Relativamente ai controlli sugli apiari, dovrà essere garantita una percentuale minima dell '1% dei siti produttivi registrati in BDN

Per tutte le altre tipologie di animali, diverse dai suini, l'80% del campione dovrà essere scelto, nell'ambito della popolazione controllabile, calcolata al 31/10/2020, sulla base della categorizzazione del rischio e il restante 20% con un criterio di discrezionalità . In tutte le estrazioni a carattere discrezionale si dovrà tenere conto della distribuzione degli allevamenti 'nei diversi range di consistenza sulla base della realtà territoriale.

Tabella 6 ovini

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21 (capi)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.20	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:		Totale Controlli
				allevamenti con consistenza ≥ 50 capi al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)					allevamenti con consistenza tra 5 e 50 al 31.10 dell'anno precedente + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni totali di almeno 10 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di piccole dimensioni)		
				10% degli allevamenti di grandi dimensioni					1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare		
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale					
CALABRIA	U105	411	286	18	10	1	29	125	2	31	
CALABRIA	U108	285	154	10	5	1	16	131	2	18	
CALABRIA	U181	1798	299	19	10	1	30	1499	15	45	
CALABRIA	U207	580	224	14	8	1	23	356	4	27	
CALABRIA	U211	1468	415	25	15	2	42	1053	11	53	
							Controllabili Non intensivi				
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo				Regioni	10%	1,00%					

Tabella 7 caprini

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21 (esclusi i familiari ≤ 4 capi)	Numero di allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:		Totale Controlli
				allevamenti con consistenza ≥ 50 capi al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)					allevamenti con consistenza tra 5 e 50 al 31.10 dell'anno precedente + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni totali di almeno 10 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di piccole dimensioni)		
				10% degli allevamenti di grandi dimensioni							

				Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale		1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare	
CALABRIA	U105	205	72	5	3	0	8	133	2	10
CALABRIA	U108	133	24	2	1	0	3	109	2	5
CALABRIA	U181	867	259	16	9	1	26	608	7	33
CALABRIA	U207	386	95	7	3	0	10	291	3	13
CALABRIA	U211	779	252	16	9	1	26	527	6	32
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo							Controllabili	Non intensivi		
					Regioni	10%	1,00%			

Tabella 8 equidi

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21 (numero di allevamenti ≥10 capi)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente con consistenza più di 10 capi + allevamenti con meno di 10 capi che nell'anno in corso hanno macellato almeno 10 animali (Allevamenti di grandi dimensioni)			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	0	0	0	0	0
CALABRIA	U108	0	0	0	0	0
CALABRIA	U181	2	1	0	0	1
CALABRIA	U207	0	0	0	0	0
CALABRIA	U211	1	1	0	0	1
				Controllabili		
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo						
			Regioni	10%		

1

Tabella 9 conigli

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21	Numero di allevamenti*** (Allevamenti di grandi dimensioni) aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti non familiari aperti al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)				Numero di allevamenti*** di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti familiari al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di piccole dimensioni)	Totale Controlli
				10% degli allevamenti di grandi dimensioni						
				Categorizzazione e del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale			
CALABRIA	U105	3	0	0	0	0	0	3	1	1
CALABRIA	U108	10	2	1	0	0	1	8	1	2
CALABRIA	U181	20	2	1	0	0	1	18	1	2
CALABRIA	U207	1	0	0	0	0	0	1	1	1
CALABRIA	U211	2	1	1	0	0	1	1	1	2
*** Per dettaglio attività/unità produttiva										
Per cambiare le percentuali							Controllabili	Non intensivi		
					Regioni	10%	1,00%			

Tabella 10 lepri

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno aperti al 31.10.21	Numero di allevamenti*** (Allevamenti di grandi dimensioni) aperti al	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti non familiari aperti al 31.10 dell'anno precedente (Allevamenti di grandi dimensioni)				Numero di allevamenti*** di piccole	Popolazione da sottoporre al allevamenti familiari al 31.10 dell'anno	Totale Controlli
				10% degli allevamenti di grandi dimensioni						

			31.10.21	Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale	dimensioni aperti al 31.10.21	1% degli allevamenti di piccole dimensioni da controllare sui non intensivi	
CALABRIA	U105	1	1	1	0	0	1	0	0	1
CALABRIA	U108	1	0	0	0	0	0	1	1	1
CALABRIA	U181	3	3	1	0	0	1	0	0	1
CALABRIA	U207	2	2	1	0	0	1	0	0	1
CALABRIA	U211	1	0	0	0	0	0	1	1	1
*** Per dettaglio attività/unità produttiva Per cambiare le percentuali										
inserirle nelle colonne in giallo					Regioni	10%	1,00%			

Tabella 11 acquacoltura

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (numero di allevamenti)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: Allevamenti di pesci registrati in BDN che non sono in laghetti di pesca sportiva allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente RIPRODUTTORI, INCUBATOI INGRASSI (in allevamenti diversi da laghetti di pesca sportiva)			
			10% degli allevamenti aperti			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	1	1	0	0	1
CALABRIA	U108	0	0	0	0	0
CALABRIA	U181	5	1	0	0	1
CALABRIA	U207	3	1	0	0	1
CALABRIA	U211	2	1	0	0	1
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo						
			Regioni	10%		

N.B.: per tutte le tabelle da 1 a 11, vedere / cruscotto classyfarm / rischio programmazione anno 2021/ tabella ASL e tabella allevamenti.

Non essendo ancora disponibile su Classyfarm una categorizzazione completa, gli allevamenti dovranno essere selezionati sulla base dei criteri sopra riportati partendo dagli allevamenti a rischio elevato e scendendo fino a coprire il target assegnato. Gli allevamenti di nuova aperture (fatte salve le variazioni di ragione sociale, non accompagnate da modifiche sostanziali) dovranno essere controllati nei 12 mesi successivi.

Sempre a riguardo gli allevamenti che ancora vanno sotto la voce di "altre specie", tra i criteri per la valutazione del rischio, si segnalano:

-**Gli esiti dei controlli ante e post mortem** effettuati al mattatoio (verifica della conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto – Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre

11 2004- e durante la macellazione – Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009); -**il numero di carcasse smaltite come categoria 1** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 art.8;

- **le notifiche** inerenti il Piano Nazionale Residui (PNR);

-**le segnalazioni** ai sensi del comma 1 lettera d dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

-gli esiti dei controlli relativi al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori – CGO- nel piano della Condizionalità (valutazione della gravità, permanenza e ricorrenza della non conformità riscontrata) ove, per la verifica degli obblighi dei CGO 4,5,6,9,11,12 e 13 deve essere sottoposto a controllo un campione pari all' **1 %** dei Codici Unici delle Aziende Agricole (CUAA) che hanno fatto domanda di premio nell'anno in corso. Per i CGO 7 e 8 il campione è rappresentato dal **3%**;

- **i dati relativi all'anagrafe degli animali** rilevabili dalla Banca Dati Nazionale;

- **il mancato controllo** negli allevamenti da parte dei Veterinari del SSN negli ultimi due anni;

- **i risultati** ottenuti dalle valutazioni delle misure cosiddette "animal based" (ABM) che permettono una più attenta indicazione dello stato di benessere degli animali negli allevamenti. Tali misure sono infatti inserite, nelle relative apposite check list.

Quanto alla programmazione dei controlli si terrà conto della popolazione zootecnica presente in BDN a ottobre di ogni anno a quello del controllo e della popolazione controllabile risultante nel sistema informativo Vetinfo/statistiche/controlli-benessere animale.

La Direzione Generale del Ministero della Salute, in collaborazione con l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna e con il Centro Servizi Nazionali (CSN) dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, mette a disposizione le schede di rilevamento da utilizzare per i controlli ufficiali negli allevamenti.

Gli esiti, sia di conformità che di non conformità, delle ispezioni ufficiali per il PNBA, e degli accertamenti relativi al rispetto della Condizionalità, devono essere trasmessi al Sistema Vetinfo entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Sulla base dei risultati, ad ogni allevamento, viene così assegnato un punteggio di rischio, consultabile nel sistema Classyfarm (www.vetinfo.it) permettendo ai Servizi Veterinari, esaminando i relativi cruscotti, di verificarne il livello nelle aziende di competenza, nonché visualizzare lo stato di avanzamento dei controlli programmati nel corso dell'anno.

I dati ottenuti dalle check list dell'anno in corso e dal consumo di antimicrobici, se inseriti puntualmente in Classyfarm, potranno essere così la base per la categorizzazione degli allevamenti per l'anno successivo, ampliando quindi l'attenzione anche agli allevamenti delle specie prese finora in minor considerazione.

Modulistica

Attualmente le check list di riscontro sono disponibili su applicativo **controlli BDN- Classyfarm** e riguardano:

- check list semplificata suini
- check list semplificata vitelli
- check list suini
- check list vitelli check



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e
Servizi Sociali e Socio Sanitari
Settore n.12 Sanità Veterinaria

TABELLE FARMACOSORVEGLIANZA ANNO 2022

Tabella 1

SUINI

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (esclusi i familiari ≤ 4 capi)	Numero di Allevamenti di grandi dimensioni aperti al 31.10.21	Consistenza patrimonio suinicolo: animali >200.000 = # <200.000 = /	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti ≥40 capi/ 6 scrofe + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni totali di almeno 80 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di grandi dimensioni) 35% degli allevamenti da controllare di grandi dimensioni, *§ 10% per le regioni con MENO di 200.000 animali e più di 350 allevamenti di grandi dimensioni e di piccole dimensioni				Numero di allevamenti di piccole dimensioni aperti al 31.10.21	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:		Totale Controlli in loco
					Rischio 60 %	Regionale 35%	Casuale 5 %	Totale		allevamenti <40 capi/6 scrofe + numero di allevamenti (ANCHE A ZERO CAPI) con movimentazioni TOTALI di almeno 10 capi in entrata o in uscita nel corso dell'anno (Allevamenti di piccole dimensioni)		
										1% degli allevamenti da controllare di piccole dimensioni, *§ 0,1% per le regioni con meno di 200.000 animali e più di 350 allevamenti di grandi dimensioni e 350 di piccole dimensioni		
CALABRIA	U105	23	11	/	3	1	0	4	12	1	5	
CALABRIA	U108	25	11	/	3	1	0	4	14	1	5	
CALABRIA	U181	284	97	/	20	12	2	34	187	2	36	
CALABRIA	U207	49	25	/	6	3	0	9	24	1	10	
CALABRIA	U211	180	60	/	13	7	1	21	120	2	23	
				Regioni	Controllabili	Non intensivi						
	Per cambiare le percentuali			standard	35%	1,00%						

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (numero di allevamenti*** ≥250 capi)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento: allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente con consistenza ≥ 250 capi (Allevamenti di grandi dimensioni) 25% degli allevamenti aperti di grandi dimensioni			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	0	0	0	0	0
CALABRIA	U108	0	0	0	0	0
CALABRIA	U181	0	0	0	0	0
CALABRIA	U207	0	0	0	0	0
CALABRIA	U211	0	0	0	0	0
*** Per dettaglio attività/unità produttiva						
				Controllabili		
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	25%		

Tabella 5

Altre specie

Regione	ASP	Popolazione a inizio anno- aperti al 31.10.21 (numero di allevamenti*** ≥250 capi)	Popolazione da sottoporre al controllo in allevamento:			
			allevamenti aperti al 31.10 dell'anno precedente con consistenza ≥ 250 capi Allevamenti di grandi dimensioni			
			15% degli allevamenti di grandi dimensioni aperti			
			Categorizzazione del rischio 60%	Regionale 35 %	Casuale 5%	Totale Controlli
CALABRIA	U105	15	2	1	0	3
CALABRIA	U108	3	1	0	0	1
CALABRIA	U181	16	2	1	0	3
CALABRIA	U207	2	1	0	0	1
CALABRIA	U211	4	1	0	0	1
*** Per dettaglio attività/unità produttiva						
				Controllabili		
Per cambiare le percentuali inserirle nelle colonne in giallo			Regioni	15%		

Controlli al Trasporto

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. 4192 del 05.03.2009 “Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto

– Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori;

Decreto legislativo 25 luglio 2007, n 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;

Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente << Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi>>. (Provvedimento del 20 marzo 2008);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’ identificazione e alla registrazione degli animali;

OBIETTIVI

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità della protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. Tale piano ha anche l’obiettivo di garantire la disponibilità del flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dagli UVAC e dai PIF alle Autorità centrali e conseguentemente alla Commissione europea.

Sulla base dei dati raccolti dai controlli minimi richiesti dal piano, le autorità competenti possono così disporre di un consolidato flusso di dati, necessario ad ottimizzare e rendere più efficiente le programmazioni stesse. Ai fini di una razionale programmazione è opportuno considerare un’adeguata valutazione del rischio sulla base dei seguenti criteri:

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un’elevata percentuale di irregolarità
- irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto;
- incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell’anno, come ad esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale;
- segnalazioni dai Punti di contatto di cui all’art. 24 del regolamento (CE) n. 1/2005;
- trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
- trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate.

Addetti al trasporto di animali vivi

Le Aziende Sanitarie Provinciali sono tenute ad organizzare e svolgere Corsi per la formazione e l’idoneità dei conducenti e Guardiani addetti al trasporto degli animali vivi, come stabilito dal Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, che vieta di trasportare animali in condizioni tali “da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”.

In particolare, la norma prevede che i conducenti dei mezzi rispettino una serie di condizioni: innanzitutto la durata del viaggio deve essere ridotta al minimo per quanto sia possibile.

Agli animali deve essere garantito sufficiente spazio, considerati la loro taglia ed il viaggio previsto. Inoltre acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali.

Il Regolamento prevede, per i conducenti, una formazione idonea ad espletare “i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili”.

Alla fine del corso sarà rilasciato un Certificato di Idoneità e i conducenti che ne saranno sprovvisti rischiano sanzioni fino ad € 4.500,00. I conducenti sono inoltre obbligati a detenere una serie di documenti riportanti informazioni sugli animali trasportati: l’origine, la data e l’ora di partenza, il luogo di destinazione e la durata prevista del viaggio.

Si ritiene utile riportare, qui di seguito, la nota del Ministero della Salute in ordine alla FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E DEI GUARDIANI DEI VEICOLI (nota prot. DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007).

A partire dal 5 Gennaio 2008 i conducenti ed i guardiani di veicoli che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, devono obbligatoriamente acquisire un certificato di idoneità, conforme al modello previsto dall’allegato III, capo III del Regolamento. Il certificato (che vale 10 anni) viene rilasciato all’esito di un esame, per il quale occorre frequentare un corso di formazione.

Attraverso la nota in commento, il Ministero della Salute informa sull’obbligo per i conducenti di animali vivi di acquisire i Certificati di Idoneità conformi al modello regolamentare, previa frequentazione di corsi dedicati alla formazione dei formatori dei conducenti e dei guardiani.

Ad una figura definita come “Veterinario Pubblico Formatore di primo livello ed esaminatore” è stato assegnato il compito di formare quei soggetti (che, a loro volta, assumeranno la qualifica di “Veterinario formatore di secondo livello”) i quali, una volta sostenuto un corso della durata di 20 ore, reciteranno un ruolo importante nei corsi per la formazione dei conducenti e dei guardiani.

Quanto a questi ultimi corsi, la nota ministeriale ha affermato che:

- *possono essere organizzati da qualsiasi Ente o Associazione accreditato per la formazione che ne faccia richiesta all’autorità competente; - hanno una durata di almeno 12 ore e possono svolgersi con qualsiasi modalità temporale; - l’individuazione dei docenti e l’organizzazione del materiale didattico spetta ad un comitato organizzatore, di cui deve obbligatoriamente far parte veterinario pubblico formatore di secondo livello ed un conducente/autotrasportatore);*
- *l’esame è costituito da una prova a quiz e da una orale, e verte sulle materie elencate nell’allegato IV del Reg. 1/2005. Nella commissione esaminatrice, è presente un Veterinario esaminatore di primo o di secondo livello.*
- *per i conducenti e guardiani con certificato di idoneità decennale, prossimo alla scadenza o appena scaduto, pur in assenza di infrazioni negli ultimi 3 anni, si ritiene provvedere obbligatoriamente la partecipazione a corsi di aggiornamento (rinnovi) ufficialmente approvati dal Servizio di Sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti della Regione Abruzzo, della durata di 4 ore, con relativo esame finale. (note DGSAF/27988 del 05/12/2017 e DGSAF/5180 del 01/03/2018).*

Ciò premesso, ognuna Azienda Sanitaria Provinciale, regionale è tenuta ad organizzare almeno un corso per ciascun anno, emanando apposita procedura per portare a conoscenza dei cittadini la tenuta del corso stesso.

PROGRAMMAZIONE DELL’ ATTIVITA’

La programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n°1/2005 è la seguente:

Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):

- controllo del **10%** dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell’anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l’ idoneità degli animali;
- controllo del **5%** delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell’anno precedente;
- *Trasporti inferiori alle 8 ore (brevi viaggi)*
- controllo al macello del **2%** delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell’anno precedente.

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi.

ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI

L'attività di controllo espletata per l'esecuzione del piano deve essere sempre adeguatamente documentata e a tal fine può essere di valido ausilio l'utilizzo della check list riportate di seguito. Tale check list, elaborata da un apposito gruppo di lavoro, è strutturata in una sezione generale riguardante la tipologia del trasporto e le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1/2005. Le autorità competenti hanno la facoltà di ampliare il livello di approfondimento delle singole sezioni a seconda delle esigenze territoriali.

Le ispezioni, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf.1, non devono essere discriminatorie e devono essere effettuate sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento. Tali ispezioni sono eseguite su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente e possono essere condotte nel corso di controlli effettuati con altre finalità. In caso di violazioni accertate al Regolamento, la percentuale delle ispezioni deve essere aumentata

Si rappresenta, inoltre, che in caso di riscontro di irregolarità, i soggetti che accertano le violazioni redigono un verbale conforme al decreto legislativo 151/2007, allegato 5 e comunicano le irregolarità riscontrate secondo le procedure indicate nella nota ministeriale prot. 4192 del 05.03.2009.

Linee guida per le procedure applicative del Reg. (CE) 1/2005, in ordine alla protezione degli animali durante il trasporto

Le novità normative apportate dal regolamento in materia di protezione degli animali durante il trasporto sono riassumibili in:

- **Identificazione delle diverse figure professionali** che, oltre al trasportatore, sono coinvolte a vario titolo nel trasporto degli animali. Esse sono il guardiano, il detentore e l'organizzatore del trasporto, alle quali sono attribuiti compiti e responsabilità precisi.
- I trasportatori devono essere in possesso di un'**autorizzazione al trasporto di animali** rilasciata dalla ASL (autorità competente). Tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (superiori alle 8 ore) o di viaggi con durata inferiore alle 8 ore.
- Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un **certificato di idoneità** rilasciato a seguito di un corso di formazione obbligatorio dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato.
- I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere "**omologati**" ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali. A seguito di ciò verrà rilasciato un **certificato di omologazione**.
- Obbligo di installazione di un **sistema di navigazione satellitare** sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.
- Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in **banche dati elettroniche**.
- Revisione del **giornale di viaggio** (ex ruolino di marcia).
- Istituzione per ciascun Stato Membro di un **punto di contatto** attraverso il quale scambiare informazioni ed assistenza reciproca in materia di applicazione del regolamento. Per l'Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il *Dipartimento per la sanità pubblica e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario* presso il Ministero della Salute - dav-trasporti@sanita.it
- **Definizioni delle procedure di notifica delle violazioni** tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni ai trasportatori, i certificati di omologazione dei mezzi o i certificati di idoneità del personale addetto alla custodia degli animali.

- **Modifiche al regolamento (CE) 1255/97** con l'istituzione dei "post^o di controllo" che dovranno essere sottoposti ad ispezioni regolari da parte del veterinario ufficiale

Relativamente al campo di applicazione, l'art. 1 prevede come norma generale che il regolamento si applichi al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità (importazioni) o che ne escano (esportazioni). All'interno di questa norma generale di applicabilità si delineano delle esclusioni parziali e totali. Una parziale esclusione si ha infatti per le seguenti fattispecie per le quali trovano applicazione solo gli articoli 3 e 27 del medesimo regolamento:

- trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda; mentre una totale esclusione si ha per le seguenti fattispecie:
- trasporti di animali che **non siano in relazione con attività economica**;
- trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

Fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento comunitario, lo stesso art. 1 prevede che ogni Stato membro possa adottare misure più vincolanti tendenti al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali durante il trasporto. Non sono trascurabili gli effetti di tale previsione in ambito locale (Regione) considerato che alcune tipologie di trasporto, escluse parzialmente o totalmente dal campo di applicazione del regolamento comunitario, possono essere autorizzate e disciplinate in ambito regionale. In tal senso la previsione contenuta nel Reg. CE 1/2005 secondo la quale sono soggetti ad autorizzazione i trasportatori che effettuano trasporti effettuati con finalità economiche su distanze superiori ai 65 Km esclude dall'obbligo di munirsi di autorizzazione determinati trasportatori che rappresentano una significativa realtà in determinati ristretti ambiti territoriali e per i quali e sui quali il momento autorizzativo può costituire un valido strumento di prevenzione e controllo: si pensi ad esempio agli operatori del settore alimentare (es. macellai) che effettuano su distanze inferiori ai 65 km, per conto proprio e con finalità economiche trasporti di animali al mattatoio nonché agli allevatori che trasportano animali con veicoli agricoli o con i propri mezzi per la transumanza o la monticazione e demonticazione o comunque su distanze inferiori ai 50 Km.

Il Ministero della Salute nella *Circolare Nr. DGVA\X\45209\P\1.6.b.h.\2 del 14.12.2006 - nota esplicativa per l'applicazione del regolamento CE 1\2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64\432\CEE e 93\119\CEE e il regolamento CE n. 1255\97 del 03.01.2007* avvalorava questa riflessione ribadendo l'obbligo di applicazione degli artt. 3 del Reg. CE 1/2005 ed il rilascio dell' autorizzazione ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del R.P.V. n. 320/1954 per quelle fattispecie non soggette ad autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1/2005 ed estende quest'ultima ai trasportatori che effettuano trasporti per conto terzi su distanze inferiori ai 65 Km.

Premesso che nessun dubbio interpretativo sussiste per l'applicabilità del Reg. CE 1/2005 per il trasporto di equidi da macello, il trasporto degli **equidi registrati** (Direttiva 90/426/CEE) costituisce una particolarità nel panorama dei trasporti degli animali vivi in considerazione del fatto che questi animali sono spesso trasportati per finalità non commerciali in particolare per gare, competizioni, eventi culturali e riproduzione. Gli stessi possono essere oggetto di trasporti conto terzi o, a fine carriera, possono essere trasportati presso impianti di macellazione. Sono, pertanto, da considerarsi rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 1/2005 i seguenti trasporti di equidi registrati a cui vanno applicate le deroghe previste dal medesimo regolamento:

- il trasporto conto proprio di equidi registrati in relazione ad attività commerciali (es. compra-vendita, trasporto presso impianto di macellazione a fine carriera).

Ne consegue che il trasporto per conto proprio e senza finalità economiche di equidi registrati esula dal regime autorizzativo previsto nel Reg. CE 1/2005. Per le motivazioni sopraesposte ed in quanto ancora vigente, si ritiene applicabile per questa tipologia di trasporto il regime autorizzativo previsto nel R.P.V. 320/1954.

Si aggiunga infine che parte dei trasporti di animali vivi rientra tra le **attività associate alla produzione primaria** disciplinate dal pacchetto igiene (Reg. CE 852/2004) e soggette a registrazione presso l'autorità competente. Si rende necessario individuare per queste tipologie di attività un'unica procedura che porti al rilascio dell'autorizzazione in materia di trasporto animali vivi ed alla registrazione prevista per l'operatore del settore alimentare.

Le considerazioni sopraesposte costituiscono un presupposto per l'individuazione in ambito regionale di procedure operative uniche per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di animali e per l'inserimento dei dati in SINVSA da parte delle AA.SS.PP competenti.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **D.P.R. 08.02.1954, n. 320** Regolamento di Polizia Veterinaria;
- **Direttiva 90/426/CEE • Direttiva 90/247/CEE • Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE;**
- **Regolamento (CE) 1/2005** del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97;
- **Decisione 2004/544/CE** del Consiglio del 21 giugno 2004 relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 241 del 13.07.2004]. (La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE.);
- **Regolamento (CE) 1255/97** riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva **91/628/CEE** [Gazzetta ufficiale L 174 del 02.07.1997]. (Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante le soste in caso di trasporto di lunga durata);
- **Delibera Giunta regionale Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950** Applicazione dei Reg. (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. Linee guida della Regione Abruzzo.
- **Circolare Nr. DGVA\X\45209\P\1.6.b.h.\2 del 14.12.2006** - nota esplicativa per l'applicazione del regolamento CE 1\2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64\432\CEE e 93\119\CEE e il regolamento CE n. 1255\97 del 03.01.2007;
- **Circolare Nr° DGVA\X\2097P\1.8.d.g\6 del 17.01.2007** "Applicazione del Regolamento CE 1\2005";
- **Accordo Stato-Regioni e PP.AA. n° 215/2008** "Prima descrizione per autorizzazione al trasporto animali vivi"

2. PROCEDURE OPERATIVE 1. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento 1/2005 il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche**, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto

igiene nella definizione di Produzione primaria *“Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali”*.

Pertanto, le tipologie soprammenzionate hanno già l’obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell’Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all’art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell’Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L’autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d’atto, da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria presso cui si è registrato. E’ altresì compito dell’operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato G). In riferimento ai **proprietari di equidi che “per conto proprio”** trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un’attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2, pur non rientrando nell’obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, devono essere inseriti un apposito **registro** presso i Servizi Veterinari dell’Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l’attività di controllo sanitario si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l’aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, **ovvero “per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con un’attività economica”**, e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all’art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell’Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d’atto, dal Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

1. autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 o
2. registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o
3. registrazione nell’apposito registro dei trasportatori “conto proprio” di equidi.

Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un’ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell’ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:

- all’art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il *“movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione”*,

- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che *“Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore”*,
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte della Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1- autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2- autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione** così di seguito codificato:

CE IT TX-NNN-NNNNNN dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio (nel caso della Regione Piemonte che ha come codice regionale 010):

CE IT TS-010-000001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)

CE IT TL-010-000001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale).

E' opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano **due diversi registri** (Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

1. le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale;
2. l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
3. le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)

4. il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
5. la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
6. l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
7. la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
8. la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
9. la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

1. al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima.
2. al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
3. al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
4. alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza; b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
- verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi, - vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 3- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale;
- 4- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 5- le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 6- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 7- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 8- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 9- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 10- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 11- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
- 12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
- 13- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;
- 14- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
- 15- di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
- 16- non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I , Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;
- 3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta,
- 4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5- alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;
- 6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento; 8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza; b) Il veterinario ufficiale:
 - verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:
 - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
 - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi, - vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

2. MEZZI DI TRASPORTO

1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.

- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento. Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina. Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un **registro** di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in un banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

1. le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale;
2. l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
3. le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
4. l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;
5. la dichiarazione che tale automezzo non é oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
6. la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
 - la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;
 - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
 - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
 - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;

7. la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
- in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

1. al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
2. per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E); b)

Il veterinario ufficiale:

- ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
- rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per lunghi viaggi.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche.

Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**. Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che conducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli** domestici in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);

- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi e uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

3. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche ai modelli A1, A2, B (eventualmente prevedendo ulteriori *check-list* per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio *check-list* per il trasporto di pesce o di struzzi) ed E, G, H, per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli C, D, F non vengano modificati, se non con l'inserimento dell'Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti agli Allegato II, capo I – II e IV del regolamento.

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

Allegato B: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi Allegato

G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Re. (CE) 852/2004

Allegato H: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi

Allegato A1

Marca

All.'Azienda Sanitaria Prov.

da

.....

Bollo

.....

Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO **TIPO 1**, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005.

C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_| localit  prov. |_|_|_|
Telefono.....Fax.....e-mail.....

Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo.....

C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_| localit  prov. |_|_|_|
Telefono.....Fax.....e-mail.....

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, articolo 11, al trasporto per **viaggi della durata superiore alle 8 ore** (ovvero superiore alle 12 ore all'interno del territorio nazionale) di animali vertebrati vivi delle specie/categoria ,
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsit  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonch  della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che l'autorimessa sita in..... via.....   provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....
via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso, di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali autoveicolo.....
targato.....
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
rimorchio..... targato.....
rimorchio..... targato..... le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono.....

di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)

-mansione.....
-mansione.....
-mansione.....
-mansione.....
-mansione.....

di cui produce i certificati di idoneit , di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005.; che la persona designata come responsabile   il Sig.....

.....recapito telefonico ;

che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilit , possono essere ottenute in ogni momento,

(barrare una delle due voci seguenti) di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.

o di aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

di disporre, delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi ;

che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,

che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli,

che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche. Al tal fine

ALLEGA

la seguente documentazione:

- certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;
- piano d'emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv);
- check-list* di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Lì.....

Firma

Allegato B

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta _____

con Sede Legale in

via

_____ Comune _____

Sede operativa in

Via _____

Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo_ _____ -

DICHIARA

• di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III

• che il mezzo..... marca..... tipo.....
targa.....

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)
	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo, data


Firma

Limitazioni: idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);

- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro ; nessuna limitazione.

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data Timbro/Firma.....




Allegato all'autorizzazione n.....del di Tipo
1 del trasportatore.....

Allegato C

REPUBBLICA ITALIANA



1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (Company name)		TIPO (TYPE) 1 NON VALIDO (NOT VALID) PER LUNGI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice postale (Postal code)	2.5. Stato membro (Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN): Tipi di animali (Types of animals) <input type="checkbox"/> Modi di trasporto (Modes of transport) <input type="checkbox"/>		

Specificare (<i>Specify here</i>):		
Data di scadenza (<i>Expiry date</i>)		
4. AUTORITA' CHE RILASCI L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (<i>Name and address of the authority</i>)		
4.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (<i>Date</i>)	4.6. Luogo (<i>Place</i>)	4.7. Timbro ufficiale (<i>Official stamp</i>)
4.8. Nome e firma del funzionario (<i>Name and signature of the official</i>)		

Allegato D

REPUBBLICA ITALIANA



1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (<i>Company name</i>)		TIPO (TYPE) 2 VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALL JOURNEYS) COMPRESI I LUNGI VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (<i>Address</i>)		
2.3. Città (<i>Town</i>)	2.4. Codice postale (<i>Postal code</i>)	2.5. Stato membro (<i>Member State</i>)

Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo.....

C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_| localit  prov. |_|_|_|

Telefono..... Fax..... e-mail.....

l'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi   sita in.....Via.....   provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte di tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....Via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso,

CHIEDE

in quanto effettua viaggi di durata superiore alle 8 ore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del Reg. (CE) 1/2005 l'omologazione del veicolo* targato.....

Marca.....Tipo..... per il trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

- bovini adulti vitelli ovini agnelli
- caprini capretti suini suinetti
- equini tacchini galline ovaiole broilers conigli
- altro (specificare).....

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsit  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonch  della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

che l' automezzo, autoveicolo e/o rimorchio* targato.....:

- soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I Capo II e VI del regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli, in particolare:
- ha le seguenti dimensioni interne in m²:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

- ha un serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali di litri
-   dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato dopo il 01/01/2007

non è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato prima del 01/01/2007 e sarà dotato di un sistema di navigazione idoneo entro il 01 gennaio 2009,

• è dotato di n..... sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati:

.....

• non è oggetto di domanda di omologazione presso un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato Membro

Al tal fine

ALLEGA

copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.

dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del Capo VI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005.

Firma

Lì.....

.....

Allegato F

REPUBBLICA ITALIANA



1. IMMATRICOLAZIONE (LICENCE) N.	
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione (<i>Equipped with Navigation System</i>):	SI (YES) NO
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (<i>Types of animals allowed to be transported</i>)	



3. SUPERFICIE IN M²/PIANO (AREA IN M²/DECK)		
4. La presente omologazione è valida fino a (<i>This authorisation is valid until</i>)		
5. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (<i>Name and address of the body issuing the certificate</i>)		
5.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data (<i>Date</i>)	5.6. Luogo (<i>Place</i>)	5.7. Timbro (<i>Stamp</i>)
5.8. Nome e firma (<i>Name and signature</i>)		

Allegato G

Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduuttore dell'azienda di allevamento _____
 _____ codice az. _____
 via _____ Comune _____,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della

decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto

di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie.....esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto ¹ marca..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005

che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					


- di essere stato registrato ai sensi dell’Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di della Regione Calabria in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data Firma

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data Timbro/Firma.....



Allegato H

Autodichiarazione della registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi

Il sottoscritto _____ C.F. _____ residente a _____

¹ indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi

via _____ Comune _____ ,
 in quanto proprietario/detentore di:
 equidi allevati per diporto
 equidi registrati o comunque non da macello
 equidi comunque trasportati senza finalità economica
 presso la propria abitazione/ l'allevamento _____
 sito in via _____ Comune _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto • di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van* marca..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005

* *indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi*

- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

SUPERFICE	
ALTEZZA	


- di essere stato registrato nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di della Regione Calabria in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come trasportatore di equidi "conto proprio", ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data Firma

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data Timbro/Firma.....



ALLEGATO A 8

	Regione Calabria - Asp _____ _ P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp@email.it
--	--

ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI TIPO**1 - BREVI VIAGGI**

Check list allegata al Verbale n. _____

del _____

Veicolo Tipo _____

Targa _____

Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Presenta una superficie d'impiantito antisdrucchiolo e di altezza sufficiente, considerata la taglia degli animali trasportati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
La struttura per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

ALLEGATO A 9

	Regione Calabria – Asp _____ _ P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp _____ -@email.it
--	--

Prot. N. _____ / C

ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI TIPO 1 - BREVI VIAGGI

Data _____ _ Ore _____ Comune _____

SOPRALLUOGO PRESSO: _____

LEGALE RAPPRESENTANTE: _____

Nato a _____

il _____

Residente a _____

PRESENTI AL SOPRALLUOGO: _____

IN QUALITA' DI:

AUTOMEZZO TIPO _____ **MARCA** _____ **TARGA** _____

AUTOMEZZO TIPO _____ **MARCA** _____ **TARGA** _____

AUTOMEZZO TIPO _____ **MARCA** _____ **TARGA** _____

Il/i veicolo/i ispezionato/i risulta/no :	ف CONFORME/I
	ف NON CONFORME/I

Alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto - Regolamento (CE) 1/2005.

Note \ Descrizione anomalie rilevate \ Provvedimenti assunti _____

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

ALLEGATO A 10

Regione Calabria - Asp _____ P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp @email.it

ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI TIPO

2 - LUNGI VIAGGI

Check list allegata al Verbale n. _____ del _____

Veicolo Tipo _____ Targa _____

Caratteristiche automezzo	Specifiche	Requisito presente SI / NO	Giudizio
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	Le porte di accesso laterali devono essere chiuse a lucchetto o con sistema centralizzato per precludere l'apertura agli estranei.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	Pareti con aperture regolabili – La sup massima della aperture dovrebbe essere pari ad almeno il 40% della sup totale della parete	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	La distanza tra le sbarre di protezione non sup a 7,5 / 8,00 cm	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	Avere a disposizione una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Presenta una superficie d'impiantito antisdrucchiolo e di altezza sufficiente, considerata la taglia degli animali trasportati?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	Urina e feci non possono scolare o fuoriuscire dal veicolo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	Oltre all'illuminazione del veicolo, consigliato avere una torcia portatile con potenza della lampadina di almeno 5,5V – 1°	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?	Per bovini ed equini alte almeno 130 cm – Parete piena possibilmente o con aperture che non provochino danni agli animali o problemi di pulizia – Altezza dal pavimento a sfioro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in	Cartello ben visibile con scritta "TRASPORTO ANIMALI" – "LIVE ANIMALS"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Caratteristiche automezzo	Specifiche	Requisito presente SI / NO	Giudizio
contenitori contrassegnati)			
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

La struttura per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?	Le rampe devono essere munite di assi trasversali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	Non superiore a 20° rispetto all'orizzontale per suini vitelli e cavalli Non superiore a 26°34' rispetto all'orizzontale per bovini e ovini	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Il tetto è di colore chiaro ed adeguatamente isolato (coibente interno allo scatolato)?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Esistono divisori che assicurino compartimenti separati e contemporaneamente libero accesso all'acqua?	Autom con cassoni di più di 5m: uno per piano a metà della lunghezza) Semirimorchi lunghezza 13,60 m: tre per piano per suini, due per piano per bovini. Altezza per bovini ed equini almeno 130 cm	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Esiste un adeguato sistema di abbeveraggio?	Capienza almeno pari a 1,5% del peso di carico massimo con sistema di controllo del livello. Per trasporto ovini suini e caprini almeno 8 per piano nell'autotreno, 12 per piano nel semirimorchio. Altezza di 60 cm per adulti. Acqua sempre disponibile nei suini per tutto il viaggio.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente
Esiste un adeguato sistema di ventilazione?	Range di temperatura tra 5°C e 30°C con tolleranza di +/- 5°C – Deve essere in grado di funzionare per almeno 4 ore a motore spento. Sistema di registrazione delle temperature con sensori nelle parti più esposte e disponibili per gli organi di controllo. Sistema di allarme delle temperature quando raggiungono il massimo e il minimo.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Buono Sufficiente

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

ALLEGATO A 11

	Regione Calabria P.Iva _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp _____ -@email.it
--	--

Prot. N. _____ / C

**ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO ANIMALI VIVI TIPO
2 - LUNGI VIAGGI**

Data _____ _ Ore _____ Comune _____

SOPRALLUOGO PRESSO:

LEGALE RAPPRESENTANTE: _

Nato a _____ il _____

Residente a _____

PRESENTI AL SOPRALLUOGO:

IN QUALITA' DI:

AUTOMEZZO TIPO	MARCA	TARGA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Il/i veicolo/i ispezionato/i risulta/no :	ف CONFORME/I
	ف NON CONFORME/I

Alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto - Regolamento (CE) 1/2005.

Note \ Descrizione anomalie rilevate \ Provvedimenti assunti _____

ALLEGATO A 12

	Regione Calabria P.Iva _____ - Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari	
	“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp	@email.

ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO EQUIDI REGISTRATI PER TRASPORTO CONTO PROPRIO E SENZA FINALITA' COMMERCIALI

Check list allegata al Verbale n. _____ del _____

Targa _____

Veicolo Tipo _____

Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio	
E' concepito, costruito, mantenuto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Evita che gli animali fuggano o cadano fuori ed è in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Protegge gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Assicura che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Garantisce l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Presenta una superficie d'impianto antidrucciolo e di altezza sufficiente , considerata la taglia degli animali trasportati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Presentare una superficie d'impianto che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Fornisce un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono

Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli è garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Le paratie sono sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature sono concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Il veicolo su cui gli animali sono trasportati è contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi? (eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
Il veicolo reca attrezzature adeguate per il carico e lo scarico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono
La struttura per il carico e lo scarico, compreso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo	Buono
Caratteristiche automezzo	Requisito presente SI / NO	Giudizio	
l'impianto, è costruita con materiale non scivoloso e con protezioni laterali?		Sufficiente	
Le rampe di carico e scarico hanno pendenza adeguata per permettere agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ottimo Sufficiente	Buono

L'INTERESSATO

IL VETERINARIO DIRIGENTE

ALLEGATO A 13

	Regione Calabria P.Iva _____ - Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” @ asp _____ email.it
--	--

Prot. N. _____ / C

ISPEZIONE SANITARIA VEICOLO TRASPORTO EQUIDI REGISTRATI PER TRASPORTO CONTO PROPRIO E SENZA FINALITA' COMMERCIALI

Data _____ Ore _____ Comune _____

SOPRALLUOGO PRESSO:

LEGALE RAPPRESENTANTE: _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

PRESENTI AL SOPRALLUOGO: _____

IN QUALITA' DI: _____

AUTOMEZZO TIPO MARCA AUTOMEZZO TIPO MARCA TARGA _____

_____ **TARGA** _____

H I E S E M P	Gruppo 1: per cui è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità	<ul style="list-style-type: none"> • conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame • trasportatori che rivestono le funzioni di cui al precedente 	art.6, comma 5
---------------------------------	---	--	----------------

L I F I C A T I V I	Gruppo 2: per cui NON è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità ma è comunque necessaria una formazione in materia di trasporto di animali vivi	punto	<ul style="list-style-type: none"> • trasportatori di animali vivi • personale che accudisce animali vivi operatori di • centri di raccolta • personale che accudisce animali vivi nei centri di raccolta riconosciuti • conducenti o guardiani che trasportano altre specie domestiche di quelle indicate nel gruppo 1 	art.6, comma 3; art.6, comma 4; art.9, comma 1; art.9, comma 2 art.30, comma 4
--	---	-------	--	--

Caratteristiche vincolanti del percorso di formazione per gli operatori di cui al Gruppo 1 (articolo 6, comma 5. del Regolamento (CE) 1/2005)

Corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame.

Soggetti realizzatori (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007)

I corsi di formazione possono essere realizzati da Enti, tra cui anche le ASP, Istituti, Associazioni di categoria e Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro.

I soggetti formatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con le presenti disposizioni, ed inoltrare la richiesta di approvazione del corso al Dirigente Regionale del Servizio Veterinario del Settore n.12 della Regione Calabria.

Comitato Organizzatore (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

Deve essere obbligatoriamente composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B rispettivamente realizzati dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria, ed un Conducente Autotrasportatore esperto e formato.

Il sopraccitato Medico Veterinario, di seguito indicato "M. V. Organizzatore", farà da referente per gli aspetti didattico-organizzativi del corso.

Docenti – Formatori

Il gruppo docente deve essere composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, che può coincidere con il M. V. Organizzatore - referente del corso.

E' compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico ed i docenti, che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito alle materie trattate.

Destinatari del corso (articolo 6. comma 5, del Regolamento (CE) 1/2005) Il

corso è obbligatorio per i seguenti operatori del trasporto di animali vivi:

- a) conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- b) guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- c) trasportatori di animali qualora assumano le funzioni di guardiano o conducente di cui ai precedenti punti a) e b).

Commissione d'esame (Nota del Ministero della salute prot.n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

La commissione d'esame deve essere composta da almeno 3 soggetti, di cui almeno un Medico Veterinario che

51 abbia frequentato con profitto il Corso A o B, di seguito indicato "M. V. Esaminatore", che svolge funzioni di Presidente della Commissione d'esame.

Indipendenza della Commissione d'esame (Allegato IV del Regolamento 1/2005)

Il M. V. Esaminatore deve assicurare l'indipendenza e la correttezza della Commissione d'esame.

Durata del corso (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 12 ore. La prova d'esame non è compresa nel computo delle ore del corso.

Il rilascio del certificato d'idoneità è subordinato al superamento della prova d'esame.

In caso di esito negativo della prova d'esame, il discente può sostenere la prova per un'altra volta, senza frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova.

Materie trattate (Allegato IV del Regolamento(CE) 1//2005)

Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- articoli 3 e 4 e Allegati I e II del Regolamento (CE) 1/2005
- fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress - aspetti pratici dell'accudimento degli animali
- impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
- cure di emergenza agli animali
- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

Aspetti inerenti a tutte le sopraindicate materie devono essere obbligatoriamente inseriti nel percorso formativo.

Pur lasciando discrezionalità nell'organizzazione del calendario delle materie, è opportuno che, all'interno delle 12 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almeno:

- 2 alla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- 2 alla fisiologia animale, comportamento animale, concetto di stress e fabbisogni dell'animale con particolare attenzione all'acqua ed all'alimento;
- 2 agli aspetti pratici dell'accudimento degli animali;

-2 all'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne.

Nell'organizzazione didattica si può prevedere di affrontare alcune delle sopraccitate tematiche attraverso l'utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze pratiche in campo. Il percorso formativo può riguardare solo talune specie o gruppi di specie animali.

Frequenza per l'ammissione all'esame finale

Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo.

Prova d'esame (Nota del Ministero della Salute prot.n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007)

L'esame finale è basato sulle tematiche trattate durante il corso ed è costituito da una prova scritta a quiz a scelta multipla ed una prova orale.

Certificato conseguito (articolo 17, comma 2, del Regolamento (CE) 1/2005)

A seguito di esito favorevole della prova d'esame viene rilasciato un certificato di idoneità di cui all'Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1/2005, della durata di 5 anni.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda S.P. di appartenenza del M. V. Organizzatore è tenuto al rilascio del certificato di idoneità ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 ed all'iscrizione dell'operatore in un apposito elenco. Qualora il corso sia stato concentrato solo su talune specie o gruppi di specie animali, la portata nel certificato di idoneità sarà limitata esclusivamente a tali specie o gruppi di specie animali.

Costi a persona

Gli oneri del corso sono a carico dei partecipanti.

I costi relativi alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale, dovranno essere comprensive della prova d'esame e del rilascio del relativo attestato di idoneità:

prova d'esame e rilascio del certificato di idoneità: € 51,65 *omnicomprensiva* + contributo ENPAV

Organo competente e termini per il procedimento amministrativo

Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Calabria, l'Autorità competente in merito all'approvazione dei corsi di formazione è il Servizio Veterinario Regionale -Settore n.12.

L'esercizio della funzione di conducente e guardiano di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, da parte degli operatori che hanno frequentato il percorso formativo è subordinato al superamento della prova d'esame ed al rilascio del certificato di idoneità conforme al modello di cui all'Allegato III, capo III, del Regolamento (CE) 1/2005.

E' compito del Servizio Veterinario dell'Azienda San.Prov. di appartenenza del M.V.Organizzatore provvedere al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le seguenti modalità:

- a) il modello del certificato di idoneità conforme al capo III del Reg.(CE) 1/2005 è quello da utilizzare;
- b) in via provvisoria in attesa di ulteriori determinazioni e specificazioni da parte del competente Ministero della Salute, l'operatore sarà registrato nel SINVSA;
- c) al certificato di idoneità sarà attribuito un numero con almeno le seguenti specifiche CE IT + (codice alfanumerico).

E' compito del M.V. Esaminatore svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d'esame, assicurando l'indipendenza della stessa.

Fasi:

1. Il soggetto realizzatore del corso invia la proposta del programma del corso di formazione con la richiesta di approvazione allo svolgimento, in carta libera, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo fax, alla Regione Calabria-Settore n.12.

Nel programma dovranno essere indicati il M. V. Organizzatore, i componenti della Commissione d'esame con specificato il M.V. Esaminatore con funzione di Presidente di Commissione, secondo il modello in Allegato B1. La sopraccitata documentazione deve essere inviata almeno 14 gg prima della data prevista per l'inizio del corso.

2. Una volta valutata la conformità del corso ai sopraccitati requisiti, il Dirigente Regionale del Servizio Veterinario rilascia comunicazione di approvazione, a seguito della quale è possibile dare inizio al corso medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato Dirigente Regionale, trascorsi quattordici giorni dalla data di invio della domanda, l'approvazione allo svolgimento del corso s'intende accordata.

- Al termine del percorso formativo il discente sostiene la prova di esame, con possibilità di ripeterla per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover frequentare nuovamente il corso. Una volta superata la prova finale d'esame con esito favorevole, il Servizio Veterinario dell'Azienda San.Prov. di appartenenza del M. V. Organizzatore provvede al rilascio del certificato di idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le sopraindicate modalità.

ALLEGATO B

RACCOMANDATA A/R

Spett. Regione Calabria

Oggetto: Richiesta approvazione alla effettuazione di un corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento (CE) 1/2005.

Il sottoscritto.....C.F.....

nato a.....Provincia (.....).il.....

residente a.....via.....

cap in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Ente/Istituto/Associazione

.....

C.F./P.I..... con sede legale in.....via.....

cap.....tel.....fax.....e-mail.....

CHIEDE

l'approvazione, in attuazione al DCA n.....del ad effettuare il corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano:

- equidi domestici
- animali domestici della specie:
 - bovina ovina caprina suina pollame
 - tutte le sopraindicate specie altre specie animali(specificare).....

ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Regolamento (CE) 1/2005. A
tal fine

DICHIARA

che:

- il corso di formazione è quantificato in un n di partecipanti;
- il corso di formazione è previsto nelle date.....
- le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i di.....
- si terranno anche lezioni pratiche presso la/le sede/i di (barrare se non sono previste lezioni pratiche);
- il Comitato organizzatore del corso è composto dai seguenti soggetti:

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Dott.....in servizio presso.....

di..... in qualità di Medico Veterinario Organizzatore-referente del corso;

f) la Commissione d'esame è composta dai seguenti membri:

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Sig/Dott.....mansione.....

Dott.....in servizio presso.....

di..... in qualità di Medico Veterinario Esaminatore, con

funzione di Presidente della Commissione d'esame;

- il programma del corso è così strutturato:


MATERIA (Specificare il Contenuto Del Programma)	DOCENTE (Indicare Cognome, Nome, Titolo Di Studio, Professione)	FORMATORE REGIONALE (Si/No)	N. ORE
Legislazione Comunitaria Sulla Protezione Degli Animali Durante Il Trasporto: <ul style="list-style-type: none">• Articoli 3 E 4• Allegati I E Ii Del Reg. (Ce) 1/2005			
FISIOLOGIA ANIMALE E In Particolare FABBISOGNO DI ACQUA E ALIMENTI, COMPORTAMENTO ANIMALE E CONCETTO DI STRESS			
Aspetti Pratici dell'accudimento Degli Animali			
Impatto Dello Stile Di Guida Sul Benessere Degli Animali Trasportati E Sulla Qualita ' della Carne			
Misure e Medicazioni di Emergenza Agli Animali			
Aspetti Relativi Alla Sicurezza Del Personale Che Accudisce Gli Animali			

Altro:			
Eventuali Pratiche:	Esercitazioni		
	TOTALE ORE		

Si allegano i *curriculum vitae* dei sopraindicati docenti che non rientrano nel gruppo dei Formatori Regionali che hanno partecipato con profitto ai corsi A e B, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007.

Data e luogo.....

Timbro e Firma.....



Privacy – Informativa

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione. L'interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Controlli alla Macellazione

I Serv .Vet . di Ig. degli Alim . di Or . Animale effettuano i controlli al mattatoio di cui al Piano in parola compilando le check list di seguito riportate secondo programmazione stabilita nel presente piano. I Serv. Vet. di area funzionale "C" territorialmente competenti, includeranno 1 c.u. ogni anno sul totale degli impianti presenti

TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO AL MACELLO RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Decreto legislativo 1 settembre 1998, n.333, attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- b) Nota del Ministero della Salute prot. 44419 del 07.12.2006 "per il controllo della protezione in fase di macellazione".

1. OBIETTIVI

La protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento è disciplinata a livello comunitario con la Direttiva 93/119//CE, attuata nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs 1 settembre 1998, n 333. A seguito di audit effettuate sul territorio nazionale si è constatato che tale normativa pur essendo risalente all'anno 1998, non è applicata in maniera omogenea per quanto riguarda i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli sul benessere degli animali durante la macellazione , pertanto , al fine di creare un'uniformità , il Ministero della Salute ha emanato la nota prot. 44419 del 07.12.2006, che si ritiene parte integrante del PNBA, con la quale sono state fornite apposite check-list da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti di macellazione e al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di benessere animale previsti dalla normativa vigente.

2. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI

Per l'esecuzione dei controlli presso il macello sono state predisposte tre distinte check list, una relativa ai requisiti di carattere generale della struttura, degli impianti e delle attrezzature del macello (allegato 4); e altre due, di cui una per il settore delle carni rosse

3. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

La check-list strutturale deve essere utilizzata almeno una volta l'anno, mentre le altre due verranno utilizzate ogni volta che l'ispettore si trovi a dover controllare la prima fase della macellazione al fine di valutare il rispetto del benessere animale.

Si precisa che la frequenza di utilizzo delle check-list, è subordinata ad un'attenta valutazione del rischio da parte delle Autorità sanitarie nelle singole realtà, fermo restando che il controllo strutturale non può avere frequenza inferiore ad un anno.

Elenco check list:

- 1- CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE STRUTTURA DI MACELLAZIONE
- 2- CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE AVICUNICOLI
- 3- CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE MACELLO CARNI ROSSE

REGIONE CALABRIA ASP di

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE STRUTTURA DI MACELLAZIONE

Ditta.....	
Indirizzo.....	Comune..... N° di riconoscimento.....
Rappresentante legale	Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali macellati.....
Capi macellati per settimana	
Giornate di macellazione	
Veterinario ufficiale (e suo recapito)	

Data dell'ispezione della struttura:

		SI	NO
1.1 CARAT	Numero di stalle o recinti..... Il macello dispone di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 CARAT	I pavimenti le pareti e le attrezzature adibite alla stabulazione e trasferimento degli animali sono progettati, costruiti, mantenuti ed usati in modo tale da: - ridurre al minimo il rischio che gli stessi possano procurarsi lesioni o ferite;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In particolare, le superfici: - non sono scivolose e ci sono protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali; - sono pulibili e disinfettabili. [vedi Allegato I, capo III, punto 1.3 del Reg. (CE) 1/2005].	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Si	No
1.3	Le stalle ed i recinti sono conformi e quindi: - l'illuminazione è di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza ed in caso di necessità è disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARAT	- è possibile eventualmente legare gli animali.		
	- è presente materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte vengono collocati nei locali di stabulazione.		
1.4 CARAT	Sono presenti dei dispositivi per la distribuzione dell'acqua e dell'alimento.		
	tali dispositivi sono funzionanti.		
1.5 CARAT	La ventilazione dei locali di sosta e dei punti di trasferimento è adeguata (nel range di benessere termico della specie e categoria).		
	in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, sono previsti dispositivi di emergenza per far fronte ad eventuali guasti e blocchi improvvisi.		
1.6 CARAT	Ponti, rampe e passerelle per il trasferimento degli animali sono provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino traumi.		
1.7 CARAT	Le rampe di uscita o di accesso hanno pavimento non sdrucciolevole e la minima inclinazione possibile. [vedi Allegato I, capo III, punto 1.4 del Reg. (CE) 1/2005]		
1.8 CARAT	Il macello dispone anche di aree di stabulazione aperte, dotate di ripari o di zone ombrose, nelle quali gli animali sono adeguatamente protetti dalle intemperie.		
	Le aree di stabulazione aperta sono in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.		
1.9 CARAT	E' presente un locale per l'isolamento degli animali.		
1.10 CARAT	I corridoi nei quali passano gli animali sono costruiti in modo che questi non possano ferirsi e disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie.		
1.11 CARAT	Esistono procedure per lo stordimento degli animali che non si possono muovere.		
	E' presente un carrello per l'eventuale trasporto, dopo lo stordimento sul mezzo, degli animali che non si possono muovere.		
1.12 CARAT	E' presente un sistema di impedimento visivo per evitare che gli animali in attesa di essere storditi non vedano le operazioni di stordimento e dissanguamento dei capi che li precedono.		

		Si	No
1.13 CARAT	Nel macello si pratica lo stordimento degli animali mediante:		
	- pistola a proiettile captivo		
	- elettronarcosi		
	- biossido di carbonio		
	- altro		
	Vi sono attrezzi di ricambio o sistemi/dispositivi alternativi per lo stordimento.		
	Esiste una procedura d'uso e di controllo dell'impianto di stordimento.		
	STORDIMENTO CON PROIETTILE CAPTIVO: - Vi sono pistole e proiettili di potenza diversa per le diverse specie e categorie di animali storditi;		

1.14 CARAT	- Vi sono le pistole di riserva;		
	- Il funzionamento delle pistole di riserva viene controllato periodicamente, ed il controllo viene registrato;		
	- Si tiene registrazione del numero di colpi utilizzati.		
1.15 CARAT	STORDIMENTO CON ELETTRONARCOSI: - L'impianto è dotato di un dispositivo che ne impedisca il funzionamento se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;		
	- E' presente un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della scossa (Il dispositivo luminoso è preferibile);		
	- L'apparecchio è collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che misuri ed indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata;		
	- Vi sono dispositivi (doccette) per bagnare i suini ed umidificarne la pelle per favorire un corretto contatto elettrico.		
1.16 CARAT	STORDIMENTO CON BISSIDO DI CARBONIO: la cella è munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione che emettono un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.		
1.17 CARAT	nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.		

La presente check list si applica alle strutture di macellazione delle carni rosse e delle carni avicunicole, ovviamente ciascun aspetto, o requisito tecnico o parametro viene considerato in quanto applicabile.

REGIONE ASP di

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE AVICUNICOLI

Ditta.....
Indirizzo.....
Comune.....

N° di riconoscimento..... Rappresentante legale Specie, tipologia
produttiva e categoria degli animali macellati.....
Capi macellati per settimana
Giornate di macellazione
Veterinario ufficiale (e suo recapito)
Data del controllo della protezione degli animali macellati nella struttura
N. di animali/partita controllati
Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali controllati

DATI TRASPORTATORE

Nome Cognome/Ragione sociale trasportatore
Sede legale amministrativa.....

Sede operativa.....
 N° di registrazione del.....rilasciato dall' Az. S.P.....

DATI CONDUCENTE DEL MEZZO

Nome Cognome.....
 Nato a.....il..... Residente
 a.....

DATI DELL'AUTOMEZZO

Autocarro marca..... targa..... piani N.
 Rimorchio marca..... targa..... piani N.

1. DOCUMENTI DI SCORTA

		SI	NO
1.1 DOC	IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO relativo agli animali trasportati è debitamente compilato:		
	- dall'allevatore;		
	- dal trasportatore;		
	- dal Veterinario Aziendale in caso di trattamenti.		
1.2 DOC	La Certificazione sanitaria o l'Autocertificazione relative agli animali trasportati sono correttamente compilate conformemente alla documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti. (D.M. 11 febbraio 2003).		

2. IDONEITÀ DEL VEICOLO E DEI CONTENITORI

2.1 VEI	Il mezzo di trasporto e/o le gabbie sono provvisti di:		
	- chiusura per impedire la fuga degli animali; - una copertura che garantisce un'effettiva protezione contro le intemperie.		
2.2 VEI	Il pavimento delle gabbie è:		
	- abbastanza solido da resistere al peso degli animali; - non sdruciolevole;		
	- se munito di interstizi o perforazioni, senza gibbosità che possano causare ferite agli animali.		
2.3 VEI	I contenitori utilizzati per il trasporto:		
	- sono disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria; - sono sempre mantenuti in posizione orizzontale;		
	- non sono stati esposti a scosse o urti violenti durante il trasporto.		

3. SISTEMAZIONE DEGLI ANIMALI NEI CONTENITORI

		SI	No

3.1 SIST	Gli animali non sono stati trasportati in condizioni da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili.		
3.2 SIST	<p>La densità di carico degli animali è adeguata. Per i volatili la densità di carico deve essere conforme a quanto previsto nel [Allegato I, capo VII, punto E del Reg. (CE) 1/2005]. Per i conigli si danno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la densità di carico nel periodo estivo non scende sotto i $140 \text{ c}^2 \text{ Kg}$ (circa 14 conigli per gabbia, per gabbie da $5225 \text{ c}^2 \text{ m}$); - nel periodo invernale il limite non deve essere inferiore a $130 \text{ cm}^2 / \text{Kg}$ (circa 15 capi per gabbia); - quanto sopra considerando che il peso medio dei conigli da ingrasso è di kg. 2,5-2,7 e di kg 3,5-4 per i riproduttori fine carriera. 		

4. SCARICO DEGLI ANIMALI

4.1 SCAR	<p>Le gabbie contenenti gli animali vengono scaricate al più presto dopo l'arrivo; qualora ciò non sia possibile vengono assicurate le migliori condizioni di benessere, Attraverso la seguente procedura:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Il tempo intercorso tra l'arrivo e lo scarico delle gabbie presenti all'atto dell'ispezione è di</p>		
4.2 SCAR	<p>Le gabbie in cui sono trasportati gli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sono maneggiate con cura e non sono gettate o lasciate cadere a terra o rovesciate; -sono caricate e scaricate in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici. 		



5.1 LOC	La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.		
	Gli animali sono stabulati in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.		
5.3 LOC	Nella stalla di sosta, al momento del sopralluogo l'intensità luminosa è sufficiente per consentire l'ispezione degli animali.		
5.4 LOC	Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate gli animali sono rinfrescati con metodi appropriati.		
5.5 LOC	La ventilazione nell'area di sosta è adeguata, tenendo conto del range di benessere termico della specie e categoria degli animali destinati alla macellazione.		
	Le gabbie sono distanziate sufficientemente tra loro al fine di consentire una corretta ventilazione.		
5.6 LOC	Per i conigli in sosta al macello, qualora non vi siano sistemi di condizionamento o di ventilazione dei locali, e la macellazione non si completi in 3-4 ore, nelle procedure del macellatore è prevista l'esecuzione di un diradamento degli animali.		

6. GESTIONE DEGLI ANIMALI STABULATI

6.1 GEST	Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.		
6.2 GEST	Gli animali vengono macellati entro dodici ore dal loro arrivo.		
6.3 GEST	Gli animali sono spostati con la debita cura, non subiscono pressioni sulle parti sensibili del corpo, non vengono schiacciati.		

7. SGABBIAMENTO ED APPENDIMENTO

		SI	NO
7.1 SGABB	Nel manuale di autocontrollo vi è una sezione dedicata alla corretta gestione delle procedure di sgabbiamento.		
7.2 SGABB	In caso di sgabbiamento automatico, è presente personale che controlla l'efficienza del sistema ed interviene in caso di guasti o non completa fuoriuscita degli animali.		
7.3 SGABB	Nel caso che i volatili da cortile siano sospesi per essere storditi, vengono prese le appropriate misure affinché l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.		
7.4 SGABB	Le zone dove gli animali vengono immobilizzati, appesi e storditi mantengono una intensità luminosa adeguata al fine di favorire il rilassamento degli animali.		

8. STORDIMENTO CON ELETTRONARCOSI

8.1 STORD	Per i volatili: l'apparecchio dotato di un elettrodo immerso nell'acqua per tutta la lunghezza della vasca è conforme e munito di: - un dispositivo che misura l'impedenza del carico ed impedisce il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;		
	- un dispositivo acustico o luminoso che indichi il funzionamento.		

8.2 STORD	Qualora i volatili vengano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, è mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente con un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.		
8.3 STORD	Il livello dell'acqua è regolato in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli animali, garantendo il contatto corretto e l'umidificazione dello stesso tra le zampe e i ganci di sospensione.		
8.4 STORD	I bagni d'acqua sono idonei:		
	- hanno dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare;		
	- non traboccano al momento dell'entrata;		
	- l'elettrodo immerso nell'acqua ha la lunghezza della vasca;		
	- se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.		
		Si	No
8.5 STORD	Per i conigli: - è possibile verificare il voltaggio dell'apparecchio storditore.		
	L'intensità e la durata della corrente utilizzata sono determinate in modo da garantire che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.		
8.6 STORD	L'operatore verifica periodicamente che il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata siano adatti.		
	Al momento dell'ispezione il voltaggio e l'intensità sono di.....		
8.7 STORD	L'operatore verifica periodicamente lo stato di stordimento degli animali (il riflesso corneale potrebbe essere ritenuto il metodo più corretto).		
8.8 STORD	Nel punto di macellazione sono presenti dispositivi o adeguati strumenti di ricambio per lo stordimento nei casi di emergenza.		

9. IUGULAZIONE E DISSANGUAMENTO

9.1 IUG	I volatili da cortile vengono dissanguati mediante iugulazione eseguita automaticamente.		
	I conigli vengono iugulati manualmente e viene atteso il tempo necessario per un dissanguamento sufficiente a provocare la morte per collasso cardio- circolatorio (nel coniglio è molto breve e si può stimare che dopo circa 15- 20 secondi il dissanguamento è sostanzialmente terminato).		
9.2 IUG	In caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'operatore è in grado di macellare immediatamente gli animali attraverso un intervento manuale diretto.		

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE ED AUTOCONTROLLO

10.1 FORM	Nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.
	- Nel Piano di Autocontrollo, nella sezione Formazione del personale, è prevista una parte specifica per la formazione del rispetto della normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.

10. 2 FO RM	- Gli operatori che si occupano dello stordimento degli animali hanno una preparazione specifica sulle diverse tecniche di stordimento e sull'utilizzo dei diversi dispositivi atti all'abbattimento degli animali.	
	- Viene tenuta traccia dei corsi di formazione ed aggiornamento seguiti dagli operatori e della successiva verifica.	
	-	Come viene verificata la formazione seguita dagli operatori.
	-	-

Giudizio finale riferito al rispetto delle normative relative al benessere degli animali durante la macellazione (D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333)

.....

Provvedimenti adottati:

.....

Data del controllo Sottoscrizione del Veterinario Ufficiale o periodo di riferimento (vigilanza continua) che ha compiuto l'ispezione

..... Dott.....

È stata lasciata una copia della presente check-list al macello. sì no

Sottoscrizione del responsabile del macello (o chi per esso)

REGIONE ASL n. di

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE MACELLO CARNI ROSSE

Ditta..... Indirizzo.....

Comune.....

N° di riconoscimento..... Rappresentante legale

Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali macellati.....

Capi macellati per settimana

Giornate di macellazione
 Veterinario ufficiale (e suo recapito)
 Data del controllo della protezione degli animali macellati nella struttura
 N. di animali/partita controllati
 Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali controllati

DATI TRASPORTATORE

Nome Cognome/Ragione sociale trasportatore
 Sede legale amministrativa.....
 Sede operativa..... N° di
 registrazione del.....rilasciato dall' Az. ULSS.....

DATI CONDUCENTE DEL MEZZO

Nome Cognome.....
 Nato a.....il.....Residente a.....

DATI DELL'AUTOMEZZO

Autocarro marca..... targa..... piani N.
 Rimorchio marca..... targa..... piani N.

1. DOCUMENTI DI SCORTA

		Si	No
1.1 DOC	IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO relativo agli animali trasportati è debitamente compilato:		
	- dall'allevatore;		
	- dal trasportatore;		
	- dal Veterinario Aziendale in caso di trattamenti.		

2. SCARICO DEGLI ANIMALI, TRASFERIMENTO E AVVIO ALLA MACELLAZIONE

2.1 SCAR	<p>Gli animali vengono scaricati al più presto dopo il loro arrivo; qualora ciò non sia possibile vengono assicurate loro le migliori condizioni di benessere Attraverso la seguente procedura:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Il tempo intercorso tra l'arrivo e lo scarico degli animali presenti all'atto dell'ispezione è di</p>		
2.2 SCAR	I mezzi di trasporto sono dotati di apposite attrezzature per ottimizzare le fasi di scarico degli animali.		
	Al momento dello scarico degli animali vengono utilizzate idonee rampe di scarico, che hanno:		
	- un pavimento non sdruciolevole;		
	- se necessaria, una protezione laterale;		
	- una corretta pendenza.		
	<p>Durante le fasi dello scarico e trasferimento, gli animali sono:</p> <p>- mantenuti in sospensione con mezzi meccanici;</p>		

2.3 SCAR	- sollevati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello in maniera che possa loro causare dolori e sofferenza inutili.		
2.4 SCAR	Il governo degli animali avviene senza l'utilizzo di pungoli:		
	- se necessario vengono utilizzati idonei strumenti per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi senza causare lesioni o ferite;		
	- l'utilizzo di apparecchi a scarica elettrica (possibile solo su bovini e suini) viene evitato quanto più possibile;		
	- all'atto dell'ispezione l'eventuale utilizzo di apparecchi a scarica elettrica è avvenuto in maniera conforme. [vedi Allegato I, capo III, punti 1.7-1.8-1.9 del Reg. (CE) 1/2005].		
		Si	No
2.5 SCAR	Gli animali sono spostati con la debita cura (non subiscono pressioni sulle parti sensibili del corpo, non viene loro schiacciata, torta o rotta la coda, colpiti gli occhi né vengono presi a pugni o a calci).		
2.6 SCAR	Gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezziati sono macellati immediatamente o comunque entro due ore dall'arrivo.		
2.7 SCAR	Gli animali che non sono in grado di camminare sono storditi sul posto e solo successivamente trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.		

3. GESTIONE DEGLI ANIMALI STABULATI NELLE STALLE DEL MACELLO

3.1 GEST	Agli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, viene somministrata acqua erogata da adeguati dispositivi.		
3.2 GEST	Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età, dell'indole o dell'origine sono tenuti separati.		
3.3 GEST	Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali sono rinfrescati con metodi appropriati.		
3.4 GEST	Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo, vengono alimentati.		
3.5 GEST	Ci sono procedure per cui qualora gli animali rimangano in stalla di sosta durante la notte le condizioni e lo stato di salute sono controllati almeno ogni mattina e ogni sera.		
3.6 GEST	La densità degli animali nelle stalle e nei recinti è adeguata.		

4. IMMOBILIZZAZIONE, STORDIMENTO, IUGULAZIONE E DISSANGUAMENTO

4.1 IMM	Gli animali sono immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.		
4.2 IMM	In caso di macellazione rituale, gli animali della specie bovina vengono immobilizzati prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.		
4.3 IMM	Gli animali non vengono legati per le zampe né sospesi prima di essere storditi o abbattuti.		

		Si	No
4.4 IMM	Gli animali non sono sistemati nel box per lo stordimento se l'operatore non é pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi é introdotto.		
	La testa dell'animale viene immobilizzata solo quando l'operatore e' pronto a stordirlo.		
4.5 IMM	Gli animali che sono storditi con mezzi meccanici od elettrici che agiscono sulla testa (es:pistola a proiettile captivo ed elettronarcosi) sono contenuti in una posizione tale in modo che lo strumento possa essere applicato e manovrato facilmente, in modo corretto e per la durata appropriata.		
4.6 IMM	Nel punto di macellazione sono presenti dispositivi o adeguati strumenti di ricambio per lo stordimento nei casi di emergenza.		
4.7 IMM	L'operatore verifica periodicamente lo stato di stordimento degli animali (il riflesso corneale potrebbe essere ritenuto il metodo più corretto).		
4.8 IMM	Gli animali presentano segni di ripresa dopo la iugulazione.		
4.9 IMM	Il dissanguamento inizia rapidamente dopo lo stordimento, prima che l'animale riprenda coscienza. Negli ovini entro 15 secondi dallo stordimento.		
4.10 IMM	Il dissanguamento è rapido, profuso e completo. Al momento dell'ispezione l'intervallo medio tra stordimento e di iugulazione è (indicare i secondi)		
4.11 IMM	Non vengono effettuate altre operazioni sugli animali stimolazione elettrica né alcuna prima della fine del dissanguamento.		

5. STORDIMENTO MEDIANTE PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO

5.1 PROI	L'operatore addetto allo stordimento, impastoimento, sollevamento e dissanguamento degli animali, esegue consecutivamente tali operazioni su un solo animale prima di passare a un altro animale.		
5.2 PROI	L'operatore deve colpire regolarmente nel punto esatto dell'animale (per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna).		
	Esiste una procedura di controllo dei crani per la verifica del corretto stordimento.		
5.3 PROI	L'operatore controlla che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo.		
5.4 PROI	Viene verificato che la pistola ed i proiettili utilizzati siano sempre di potenza adeguata all'animale da stordire.		
5.5 PROI	A fianco all'operatore addetto allo stordimento vi sono entrambe le pistole a seconda della categoria di animali, ed anche pistole di riserva.		
5.6 PROI		Si	No
	Al momento dell'ispezione le pistole di riserva funzionano.		

5.7 PROI	Rapporto colpi/animali utilizzato per la partita controllata.....		
-----------------	---	--	--

6. STORDIMENTO MEDIANTE ELETRONARCOSI

6.1 ELET	I dispositivi elettrici di stordimento non sono usati per bloccare o immobilizzare gli animali né per farli muovere.		
6.2 ELET	Gli elettrodi sono posti nei punti esatti della testa in modo da consentire alla corrente di attraversare l'encefalo.		
6.3 ELET	L'operatore verifica periodicamente che il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata siano adatti.		
	Al momento dell'ispezione il voltaggio e l'intensità sono di.....		

7. STORDIMENTO MEDIANTE ESPOSIZIONE AL BISSIDO DI CARBONIO

7.1 BIOS	La concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini è uguale o superiore al 70% in volume.		
7.2 BIOS	La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali sono concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi.		
7.3 BIOS	Le attrezzature per convogliare i suini alla cella sono adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.		
7.4 BIOS	I suini vengono convogliati il più rapidamente possibile (entro 30 secondi) dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas e sono esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino alla morte.		
7.5 BIOS	L'operazione di dissanguamento inizia il più presto possibile dopo lo stordimento dei suini, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo e questo avviene prima che l'animale riprenda coscienza.		

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE ED AUTOCONTROLLO

		Si	No
8.1 FORM	Nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.		
8.2 FORM	Nel Piano di Autocontrollo, nella sezione Formazione del personale, è prevista una parte specifica per la formazione del rispetto della normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.		
	Gli operatori che si occupano dello stordimento degli animali hanno una preparazione specifica sulle diverse tecniche di stordimento e sull'utilizzo dei diversi dispositivi atti all'abbattimento degli animali.		
	Viene tenuta traccia dei corsi di formazione ed aggiornamento seguiti dagli operatori e della successiva verifica.		
	Come viene verificata la formazione seguita degli operatori		

Giudizio finale riferito al rispetto delle normative relative al benessere degli animali durante la macellazione (D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333)

.....

Provvedimenti adottati:

.....
 ...

 ...

Data del controllo

Sottoscrizione del Veterinario Ufficiale o periodo di riferimento (vigilanza continua) che ha compiuto l'ispezione

Dott..... È stata lasciata una copia della presente check-list al

macello.

sì

no

Sottoscrizione del responsabile del macello (o chi per esso)

